

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 maggio 1988, n. 153.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale» *sono soppresse; e le parole da:* «Per i nuclei familiari» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri»;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante»;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato»;

al comma 3, le parole: «Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma»;

al comma 6, le parole: «e sono autorizzate ad operare» *sono soppresse; e le parole:* «in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali»;

i commi 8 e 9 sono soppressi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 giugno 1988.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2477):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 14 marzo 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 17 marzo 1988 con parere delle commissioni I, II, III, V, VI, VII e IX.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 marzo 1988.

Esaminato dalla XI commissione il 23 marzo 1988 e il 21 aprile 1988.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 aprile 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1001):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 7 maggio 1988, con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 maggio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 maggio 1988.

Esaminato dalla 11ª commissione l'11 maggio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 12 maggio 1988.

88G0216

LEGGE 13 maggio 1988, n. 154.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), d) e g)".

3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: "Per la indennità" fino a: "versato al Fondo predetto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".

3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: "agli effetti del comma 1", sono aggiunte le seguenti: "L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante".

All'articolo 5:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597" devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 39»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

4-ter. Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia